



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 10 febbraio 2025

Deliberazione n. 2025/6/38

Oggetto: A.I. Valle Ufita. Ditta "CAMPIONE S.R.L". Richiesta concessione area ad uso cantiere.

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 18.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
4.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



II COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal dirigente dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Tolino come di seguito riportata:

“Con nota trasmessa a mezzo posta certificata in data 10/01/2025, acquisita al protocollo consortile al n. 215 del 13/01/2025, allegata in copia alla presente, l'Amministratore Unico della ditta “Campione S.r.l.” con sede legale nel Comune di Flumeri, 83040 - Area Industriale A.S.I di Valle Ufita, C.F. e P.IVA. 021137400647, ha chiesto di poter utilizzare l'area di proprietà consortile individuata nella planimetria alla stessa allegata, adibita a strada ed utilizzata solo dalla ditta “Campione S.r.l.”, per la durata di mesi dodici, al fine di destinarla ad area di cantiere nell'ambito della realizzazione dei lavori di costruzione di un capannone per ricovero mezzi autorizzato con permesso a costruire del Comune di Flumeri in data 23/03/2024 (progetto assentito dal Consorzio con Delibera del Comitato Direttivo n. 2024/8/99 del 13/03/2024).

La ditta “Campione S.r.l.” con la nota su menzionata si è dichiarata disponibile a versare quanto dovuto per l'occupazione temporanea del terreno situato nell'area industriale di Valle Ufita, in proprietà del Consorzio ASI ed avente superficie complessiva di circa 1.340 mq, e ad assumere, a proprio carico, ogni onere finalizzato alla realizzazione di opere di recinzione temporanea amovibile, alla custodia ed alla manutenzione dell'area richiesta.

In considerazione di quanto richiesto si rappresenta che il tratto di viabilità in oggetto (rappresentato nell'allegata planimetria “Allegato A” predisposta dall'ufficio risulta destinato a viabilità (strada con un solo ingresso) consente l'esclusivo accesso allo stabilimento della ditta “CAMPIONE S.R.L.” e, pertanto, la chiusura della stessa non preclude l'accesso agli altri stabilimenti insediati nell'area industriale in epigrafe. La proprietà dei suoli richiesti risulta del Consorzio in seguito a decreti di esproprio risalenti all'anno 2003.

In considerazione di quanto innanzi lo scrivente, per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi all'accoglimento della richiesta in oggetto da parte del Consorzio. Si ritiene opportuno, ove si intenda accogliere la stessa, necessario stabilire:

- il relativo canone di concessione d'uso. In assenza di altri riferimenti si propone di stabilire il canone annuo pari al prezzo di vendita del terreno (superficie lotto 1.340 mq x prezzo a mq fissato dal Consorzio 35,00 €/mq) per il saggio di interesse legale vigente (2% dal 1° gennaio 2025) e pertanto un canone annuo in c.t. di € 950 oltre IVA (=1340 mq x 35 €/mq* 2%) da versare in rate mensili posticipate di pari importo;
- che l'autorizzazione concessa avrà una durata di anni uno (con possibilità di eventuale rinnovo ad insindacabile giudizio del Consorzio) con facoltà del Consorzio di revoca (con preavviso di giorni 30) della stessa ove, a suo insindacabile giudizio, si dovessero manifestare esigenze di qualsiasi tipo e genere;
- il divieto assoluto di alterare lo stato dei luoghi attraverso la realizzazione di opere anche temporanee fatta eccezione di eventuale recinzione a carattere non permanente;
- il divieto assoluto di esercitare sull'area concessa attività di qualsiasi tipo e genere (deposito materiali, attività di lavorazioni, ecc..) tali da generare contaminazioni alle acque meteoriche di dilavamento dalla stessa provenienti;
- che ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in dipendenza della concessione in epigrafe resta in capo alla ditta “Campione S.r.l.”.
- che la custodia dell'area resta in capo alla ditta “Campione S.r.l.” la quale provvederà, con oneri a propria cura e spese, ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessari per tutto il periodo di durata della presente concessione;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- che la concessione di che trattasi decorrerà dalla data di restituzione dell'eventuale delibera di concessione adottata dal Consorzio, sottoscritta in copia per accettazione delle condizioni nella medesima esplicitate.”

RITENUTO di condividere quanto esposto dal dirigente dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Tolino,
ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di accogliere la richiesta della ditta “Campione S.r.l.”, come da oggetto, alle condizioni qui di seguito espresse:
 - versare un canone annuo pari al prezzo di vendita del terreno (superficie lotto 1.340 mq x prezzo a mq fissato dal Consorzio 35,00 €/mq) per il saggio di interesse legale vigente (2% dal 1° gennaio 2025) e pertanto un canone annuo in c.t. di € 950 oltre IVA (=1340 mq x 35 €/mq* 2%) da versare in rate mensili posticipate di pari importo;
 - che l'autorizzazione concessa avrà una durata di anni uno (con possibilità di eventuale rinnovo ad insindacabile giudizio del Consorzio) con facoltà del Consorzio di revoca (con preavviso di giorni 30) della stessa ove, a suo insindacabile giudizio, si dovessero manifestare esigenze di qualsiasi tipo e genere;
 - il divieto assoluto di alterare lo stato dei luoghi attraverso la realizzazione di opere anche temporanee fatta eccezione di eventuale recinzione a carattere non permanente;
 - il divieto assoluto di esercitare sull'area concessa attività di qualsiasi tipo e genere (deposito materiali, attività di lavorazioni, ecc...) tali da generare contaminazioni alle acque meteoriche di dilavamento dalla stessa provenienti;
 - che ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in dipendenza della concessione in epigrafe resta in capo alla ditta “Campione S.r.l.”;
 - che la custodia dell'area resta in capo alla ditta “Campione S.r.l.” la quale provvederà, con oneri a propria cura e spese, ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessari per tutto il periodo di durata della presente concessione;
 - che la concessione di che trattasi decorrerà dalla data di restituzione dell'eventuale delibera di concessione adottata dal Consorzio, sottoscritta in copia per accettazione delle condizioni nella medesima esplicitate.
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.